

# *Statuto di Ente Acque Umbre-Toscane*

## *Titolo I – Natura e fini istituzionali*

### Art. 1

#### Denominazione e natura giuridica

1. L'Ente Acque Umbre – Toscane, di seguito "EAUT", istituito con l'Intesa sancita in data 14.10.2011 tra la Regione Toscana e la Regione Umbria, ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11 – di seguito "Intesa" – è ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza della Regione Toscana ed Regione Umbria, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonché di patrimonio proprio.
2. L'EAUT subentra in tutti i rapporti giuridici (comprese le concessioni) in capo al cessato Ente irriguo Umbro-Toscano di cui all'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 1991, n. 352, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1991, n. 411 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'EAUT ha sede legale ed amministrativa in Arezzo, via Ristoro d'Arezzo n. 96 e si articola in strutture periferiche o unità locali.
4. Le attività istituzionali dell'EAUT si raccordano con gli obiettivi ed indirizzi programmatici delle Regioni Umbria e Toscana.
5. Il presente Statuto, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 dell'Intesa, disciplina il funzionamento degli organi e prevede forme di consultazione ed informazione delle amministrazioni locali il cui territorio è interessato dalle attività e dagli interventi realizzati dall'EAUT.

**Art. 2****Finalità e compiti**

1. L'EAUT svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dall'Intesa assicurando continuità nella gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'Ente irriguo Umbro-Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque per uso plurimo, a prevalente uso irriguo. Lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al successivo comma 3 fa riferimento ad una superficie amministrativa come individuata al secondo comma dell'articolo 13 del presente Statuto ove si definisce il territorio di diretta operatività che è di competenza dell'EAUT.
2. L'EAUT:
  - a) persegue l'equilibrio economico finanziario;
  - b) risponde ai principi di imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza nell'organizzazione e nel funzionamento.
3. L'EAUT svolge le seguenti funzioni:
  - a) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze attribuite dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in regime di concessione delega;
  - b) progettazione ed esecuzione di opere di accumulo, adduzione e distribuzione delle acque a scopo prevalentemente irriguo, nonché relativa gestione, esercizio e manutenzione, nell'ambito delle competenze delle Regioni Toscana e Umbria;
  - c) distribuzione delle acque sulla base della ripartizione concordata dalle Regioni Toscana e Umbria con gli atti definiti in attuazione delle disposizioni di legge vigenti;
  - d) attuazione di interventi in materia di realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche irrigue, di bonifica idraulica ed infrastrutturali, compresa la produzione e vendita di energia, su incarico o concessione dello Stato, delle Regioni Toscana e Umbria, nonché ad interventi, nelle medesime materie, che siano ad esso affidati da enti locali territoriali;
  - e) gestione delle opere di cui alla lett. d), su incarico dei soggetti ivi previsti;

- f) effettuazione di studi e ricerche, anche sperimentali, connessi con quanto previsto alla lettera a), b) e d).
4. L'EAUT per la distribuzione delle acque di cui al precedente comma 3, lettera c), può stipulare apposite convenzioni con gli enti competenti nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti.
  5. L'EAUT può inoltre stipulare convenzioni per la gestione delle infrastrutture, opere ed impianti.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio, posizioni giuridiche e finanziamento**

1. L'EAUT ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi che ne costituiscono il fondo di dotazione iniziale, come da specifico atto pubblico ricognitivo - e di consegna - rogato in data 4 novembre 2011 con cui è stato individuato tale compendio unitamente alle posizioni giuridiche nelle quali Ente acque umbre-toscane è subentrato ad Ente irriguo umbro-toscane, dandosi così esecuzione a quanto convenuto agli articoli 3 e 4 Protocollo d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente irriguo umbro-toscane, la regione Toscana e la regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011.
2. L'EAUT, per l'esperimento delle funzioni previste all'articolo 2, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, nel caso in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, può gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantenga la maggioranza incedibile.
3. Le entrate dell'EAUT sono costituite dai proventi derivanti dalle attività di cui al precedente articolo 2. E' estraneo a EAUT il fine di lucro ma è ad esso immanente il criterio dell'obiettiva economicità per il quale, ai sensi del precedente art. 2 comma 2 lett. a), le entrate debbono coprire i costi. Le funzioni-attività istituzionali di cui al terzo comma dello stesso articolo 2

assolvono - tramite la gestione delle opere demaniali che EAUT a tal fine detiene - le speciali esigenze pubbliche ivi previste e sono svolte con modalita' che non comportano distribuzione di utili i quali - ove maturati - sono da reimpiegare esclusivamente per lo sviluppo delle attivita' funzionali al perseguimento di tale scopo istituzionale. In caso di scioglimento di EAUT, il suo patrimonio è devoluto alle Regioni Toscana e Umbria per lo svolgimento di analoghe funzioni-attivita' istituzionali.

4. L'EAUT può fare ricorso al credito, previa autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento e l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in essere non può superare il 20 per cento dei ricavi dell'attività caratteristica quali risultano dalla media dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni approvati.
5. Quanto stabilito al precedente comma 4. non opera in presenza di operazioni di mutuo dipendenti da concessioni di finanziamento per la realizzazione di interventi con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.

## ***Titolo II – Organi dell'EAUT***

### **Art. 4**

#### **Organi**

1. Sono organi dell'EAUT:
  - a. il Consiglio di amministrazione
  - b. il Presidente
  - c. Il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere rinominati. Gli organi non rinominati nel predetto termine sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli

atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

## **Art. 5**

### **Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Le Regioni Toscana e Umbria provvedono alternativamente all'atto di nomina del Consiglio di amministrazione secondo le rispettive normative.
3. I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti in possesso di idonei titoli professionali e di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rinnovabili per una sola volta. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuta una indennità annua lorda nella misura stabilita nella Intesa in data 14 ottobre 2011, da liquidarsi mensilmente.
5. Il Consiglio di amministrazione ha i compiti di programmazione, organizzazione e indirizzo gestionale ed amministrativo. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione adottare:
  - a) lo statuto e le eventuali modifiche;
  - b) i regolamenti per la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'Ente ivi compreso il regolamento di amministrazione e di contabilità ed ogni altro regolamento in attuazione dello Statuto e le loro variazioni;
  - c) il piano triennale degli investimenti ed il programma annuale delle attività;
  - d) il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, il bilancio consuntivo, corredati delle relative relazioni di accompagnamento;
  - e) la dotazione organica del personale e le sue variazioni;

- f) l'assunzione di mutui o di prestiti di qualsiasi natura o altre operazioni finanziarie;
  - g) la nomina del Direttore, la conferma in carica, il suo trattamento economico e la eventuale risoluzione anticipata del contratto di lavoro;
  - h) le convenzioni con soggetti pubblici;
  - i) le autorizzazioni alla stipula dei contratti in esito a gare di appalto di importo superiore alle soglie comunitarie di riferimento;
  - j) gli atti relativi all'agire, allo stare e al resistere in giudizio nonché gli atti transattivi e conciliativi;
  - k) gli atti necessari al conferimento di deleghe e procure;
  - l) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza allorché assunti dal presidente in caso di necessità ed urgenza;
  - m) gli atti sottoposti alla sua approvazione dal presidente o dal direttore;
  - n) gli ulteriori atti di programmazione, organizzazione e indirizzo gestionale ed amministrativo.
6. Gli atti di cui all'articolo 4 lettere a), b), c), d), e) sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro adozione, alle Regioni Toscana ed Umbria per l'approvazione.
7. Il regolamento di contabilità, predisposto in coerenza con le norme del codice civile, disciplina tra l'altro le modalità di realizzazione del controllo di gestione e i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi erogati.
8. Il Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, adotta il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, e la relazione illustrativa oltre al programma annuale delle attività ed al piano triennale degli investimenti da realizzare con relative fonti di finanziamento. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo stato di realizzazione degli investimenti, è adottato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

9. Il Consiglio di amministrazione provvede inoltre su ogni questione relativa al proprio funzionamento e su ogni questione che il Presidente dell'EAUT ritiene di sottoporre al Consiglio.
10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente il quale fissa il giorno e l'ora della seduta. Il Consiglio si riunisce, di norma, nella sede legale dell'EAUT .
11. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno ogni due mesi, nonché in via straordinaria tutte le volte in cui il Presidente ne effettua la convocazione, ovvero quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.
12. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti da trattare; il Consiglio di amministrazione può tuttavia porre in discussione ed adottare argomenti non previsti all'ordine del giorno sempre che vi siano presenti tutti i consiglieri in carica e che tutti manifestino il proprio consenso alla discussione degli argomenti aggiunti alla seduta.
13. Sono valide le riunioni a distanza del Consiglio di Amministrazione , sempre che, attraverso strumenti che assicurino i collegamenti video ed audio, tutti i componenti possano identificarsi, della loro identificazione venga dato atto a verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; in tal caso, le riunioni del Consiglio si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, dove in ogni caso dovrà essere presente anche il Direttore con funzione verbalizzante o suo delegato.
14. La convocazione del Consiglio è effettuata, di norma, almeno cinque giorni non festivi prima di quello stabilito per la sua riunione secondo modalità che ne assicurino adeguata conoscenza ad ogni consigliere. In caso di urgenza, il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione previo avviso da inviare via telefax o PEC, almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.
15. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei componenti che partecipano alla riunione; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

16. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Delle riunioni del Consiglio è fatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Direttore.
17. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in caso di assenza la presidenza della seduta viene assunta dal consigliere più anziano di età.
18. Il Direttore è responsabile della verbalizzazione della seduta del Consiglio di Amministratore e può farsi assistere da un segretario verbalizzante. In caso di sua assenza del Direttore o suo impedimento, lo stesso è sostituito da un suo delegato.
19. Il verbale della seduta – oltre a riportare quanto espressamente richiesto da ciascun consigliere – consiste nel testo delle deliberazioni adottate, con i voti resi con i nomi dei Consiglieri che hanno espresso voto favorevole, di quelli contrari e di quelli astenuti.

## **Art. 6**

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. La funzione di Presidente è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni. Al Presidente è riconosciuta una indennità annua lorda nella misura stabilita nella Intesa in data 14 ottobre 2011, da liquidarsi mensilmente.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'EAUT, sovrintende al suo buon funzionamento, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e assicura l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
4. In particolare il Presidente:
  - a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da trattare all'ordine del giorno;

- b) Sottoscrive gli atti e la corrispondenza relativamente alle materie non ascrivibili ad attività di mera gestione, nonché i provvedimenti ad esso attribuito da norme di legge o dal Consiglio di amministrazione;
- c) Vigila sulla esecuzione delle delibere adottate;
- d) Adotta in caso di necessità ed urgenza, sotto la sua responsabilità provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva.
- e) Esercita tutte le altre funzioni a lui assegnate dal presente Statuto e dal Consiglio di amministrazione.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

## **Art. 7**

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti all'albo dei revisori legali, di cui uno in rappresentanza della Regione Toscana, uno in rappresentanza della Regione Umbria e uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia.
2. L'adozione dell'atto di nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dalla Regione che non nomina il Consiglio di amministrazione. La funzione di Presidente del Collegio dei revisori dei conti è svolta dal rappresentante della Regione che ha provveduto all'adozione dell'atto di nomina del Collegio.
3. I tre componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni e possono essere rinominati una sola volta e ad essi spettano i compensi e i rimborsi come stabiliti nella Intesa. I compensi vengono liquidati mensilmente e gravano sul bilancio dell'EAUT.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile svolta dall'EAUT a norma del codice civile, del regolamento di contabilità e del presente Statuto ed esprime, con apposita relazione, il proprio parere sui bilanci preventivi e d'esercizio adottati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori dei conti predispone e adotta le due relazioni di competenza che corredano gli atti di cui al precedente art. 5, comma 4.

**Art. 8****Direttore**

1. Il Direttore dell'EAUT è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra soggetti di età non superiore ai 65 anni, con specifica e documentata esperienza nel settore in possesso di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - e successivi -(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) o laurea magistrale (ML) ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - e successivi -(Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e titoli di studio equivalenti, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private, per almeno cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, decorrente dalla data di nomina ed ha una durata di cinque anni.
3. L'incarico è rinnovabile e non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo compatibilmente con l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
4. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con riferimento al trattamento di minore importo previsto per i dirigenti di ruolo responsabili di struttura di massima dimensione delle Regioni Toscana e Umbria.
5. Il Direttore è responsabile della gestione dell'EAUT e partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione delle quali cura la verbalizzazione; predispone gli atti da sottoporre ad approvazione del Consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni e assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

6. Il Direttore attua la gestione di Ente acque umbre-toscane cui è preposto attraverso l'adozione di specifici provvedimenti, ne dirige gli uffici e le relative attività, svolge tutte le altre funzioni ed attività non espressamente attribuite al Consiglio di amministrazione dalle norme vigenti e dal presente Statuto, adottando e sottoscrivendo i relativi atti. Al fine di adempiere alla gestione di Ente acque umbre-toscane, il Direttore può inoltre effettuare tutti gli adempimenti fiscali, assicurativi, previdenziali nonché quelli riguardanti il registro delle imprese e a tali fini curare i rapporti con enti, organismi, ed uffici preposti.
7. L'incarico del Direttore è risolto anticipatamente per i seguenti motivi:
  - a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
  - b) gravi violazioni di norme di legge.

La risoluzione anticipata dell'incarico è assunta con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

## ***Titolo III– Struttura organizzativa***

### **Art. 9**

#### **Organizzazione e funzionamento dell'EAUT**

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'EAUT rispettano i principi di imparzialità e trasparenza.
2. L'ordinamento degli uffici è stabilito nel regolamento di organizzazione, in coerenza con le esigenze della conduzione aziendale, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati, l'economicità e l'efficienza dei servizi.

### **Art. 10**

#### **Personale e relazioni sindacali**

1. EAUT ha un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del CCNL delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale successivo all'entrata in vigore dell'Intesa allorché il personale dipendente a tempo indeterminato – di area dirigenziale e di comparto – sarà inquadrato nella corrispondente e rispettiva categoria giuridica prevista sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti a quella data.
2. L'Intesa in data 14 ottobre 2011 ha direttamente previsto il trasferimento del personale a tempo indeterminato dell'Ente irriguo umbro-toscano ad Ente acque umbre-toscane con riconoscimento della continuità del rapporto di lavoro e dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e conferimento di tutte le risorse ivi destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività tra quelle destinate alle medesime finalità da Ente acque umbre-toscane in ragione della rispettiva provenienza.
3. EAUT sottoscrive con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto integrativo di lavoro per il personale dipendente.
4. All'impiego in EAUT si accede mediante concorso.

## **Art. 11**

### **Bilancio, programma annuale delle attività e piano triennale degli investimenti**

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Direttore trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale – redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile – oltre alla relazione illustrativa, al programma annuale delle attività ed al piano triennale degli investimenti da realizzare con relative fonti di finanziamento; il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i documenti pervenuti ed entro i 15 giorni li restituisce al Direttore unitamente alle relazioni di propria competenza . Successivamente il Direttore presenta il progetto di bilancio preventivo annuale e

- pluriennale, unitamente al programma annuale delle attività ed al piano triennale degli investimenti da realizzare con relative fonti di finanziamento e le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, al Consiglio di amministrazione per la sua adozione che deve avvenire entro il 31 di ottobre. Entro dieci giorni dalla sua adozione il Direttore trasmette gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle relazioni di competenza del Collegio dei revisori dei conti alle regioni Toscana e Umbria per l'approvazione.
3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione – nelle more dell'approvazione – è autorizzato ad ammettere la gestione delle spese obbligatorie o non differibili riferite ad oneri inderogabili, coerentemente con i principi e le disposizioni di contabilità pubblica. A titolo non esaustivo costituiscono spese obbligatorie o non differibili quelle per il trattamento economico del personale dipendente, quelle per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, quelle per le obbligazioni assunte in base a concessioni-delega, contratti o disposizioni di legge e comunque tutte quelle necessarie ad evitare danni patrimoniali ad Ente acque umbre-toscane ovvero pregiudizi al servizio pubblico essenziale.
  4. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Direttore trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio di esercizio, redatto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile; il Collegio lo esamina entro i 15 giorni successivi alla trasmissione. Successivamente il Direttore presenta il progetto di bilancio di esercizio, unitamente all'esito dell'esame compiuto dal Collegio dei revisori dei conti al Consiglio di amministrazione per la sua adozione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla sua adozione, il Direttore trasmette il bilancio di esercizio, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti alle regioni Toscana e Umbria per l'approvazione.
  5. Il regolamento di contabilità disciplina altresì l'ordine di destinazione dell'utile di esercizio e le modalità di copertura di eventuali perdite di esercizio.

**Art.12****Servizio di tesoreria**

1. Il servizio di cassa o di tesoreria è affidato in base ad apposita convenzione a imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**Art.13****Informazione e consultazione – Consulte territoriali.**

1. EAUT garantisce la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività sia attraverso la strumentazione grafico-editoriale sia, in particolare, mediante il sistema telematico assicurato dal proprio sito web.
2. Presso EAUT sono permanentemente istituite quattro Consulte territoriali (Montedoglio-Sovara; Chiascio; Foenna; Canale Battagli) rispettivamente in riferimento al territorio di diretta operatività di EAUT determinato in base alla presenza attuale o futura di opere di accumulo, adduzione, distribuzione e produzione oggetto della gestione di cui ai precedenti articoli 2 e 3. La Consulta Montedoglio - Sovara è articolata in due commissioni, una per i "territori rivieraschi" e una per i "territori vallivi". Sono rivieraschi i territori posti a monte degli sbarramenti mentre sono vallivi i territori posti a valle degli sbarramenti.
3. Le Consulte territoriali sono rispettivamente composte dagli Assessori regionali all'Agricoltura della Toscana e dell'Umbria, che le presiedono anche congiuntamente e dai legali rappresentanti o loro delegati dei comuni, delle province, delle unioni di comuni - il cui territorio ricade in quello di operatività della Consulta - e dai legali rappresentanti delle autorità di bacino, delle autorità d'ambito territoriale ottimale e dei gestori del servizio idrico integrato. Con le modalità di cui al successivo comma 5, possono essere inoltre invitate alle riunioni delle Consulte le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

4. Alle sedute delle Consulte territoriali assistono i consiglieri di amministrazione di EAUT ed il Direttore che ne cura la verbalizzazione. Il verbale della seduta e' approvato a maggioranza dei partecipanti alla consulta e contiene anche indicazioni per EAUT.
5. Le Consulte territoriali anche congiuntamente si riuniscono, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre volte l'anno. Cura l'adempimento formale delle convocazioni il Presidente dell'EAUT.
6. Nelle riunioni di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio di amministrazione – con particolare riferimento al perimetro territoriale di pertinenza della rispettiva Consulta – informa relazionando circa l'attività svolta da EAUT nel corso dell'anno e illustra la proposta di programma annuale delle attività e di piano triennale degli investimenti prima di trasmetterli alle Regioni Umbria e Toscana per la loro approvazione. In sede di Consulta il Presidente relaziona inoltre sullo stato di sicurezza delle infrastrutture gestite dall'EAUT, tenuto conto del documento di protezione civile e delle sue eventuali modifiche e/o aggiornamenti.
7. Il Presidente dell'EAUT procede alla tempestiva convocazione della Consulta o (in caso di articolazione della consulta in commissioni) della commissione interessata, in presenza di circostanze rilevanti correlate alla sicurezza della diga a tal fine segnalate dall'ingegnere responsabile.
8. Al Presidente dell'EAUT può essere motivatamente richiesta la convocazione della Consulta da parte di tre legali rappresentanti dei Comuni ad essa appartenenti.
9. Le riunioni della Consulta rappresentano occasione di consultazione in ordine ai temi oggetto di informativa.
10. La partecipazione alle sedute delle Consulte territoriali non occasiona per alcun partecipante la corresponsione di indennità, compensi, rimborsi a qualsivoglia titolo.

## **Art.14**

### **Norme transitorie**

1. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti successivo all'entrata in

vigore dell'Intesa, al personale a tempo indeterminato di EAUT continuano ad applicarsi i contratti collettivi nazionali di provenienza (area VI della dirigenza e comparto enti pubblici non economici).

2. Fino alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale delle Regioni, Enti locali, Sanità, Enti dipendenti di cui al precedente comma, EAUT, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'attività amministrativa e operativa e la compiuta applicazione delle norme contrattuali vigenti.

## **Art. 15**

### **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto si fa rinvio all'Intesa, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi relative alle persone giuridiche in quanto applicabili.